

**Commercialisti.** Documento di Cndcec e Fondazione

# Tassazione della digital economy con regole a livello internazionale

**IL PRESUPPOSTO**

Per le proposte di direttive Ue il valore dei servizi elettronici è in gran parte generato dagli utenti a prescindere dal pagamento dell'accesso

**Sandro Maria Galardo**

■ Il gruppo di lavoro «Fiscaltà internazionale» del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) ha predisposto uno studio relativo alla fiscalità nell'economia digitale. Il documento - pubblicato ieri dal Cndcec e dalla Fondazione nazionale commercialisti (Fnc) - intende fornire una rappresentazione delle maggiori problematiche che vengono affrontate, a livello nazionale e internazionale, con riferimento alla tassazione di operazioni che presentano quei particolari connotati di innovazione che non si esauriscono col mero trasferimento in un contesto telematico delle operazioni tradizionali e che stanno trasformando repentinamente il modo di svolgere l'attività d'impresa, rimodellando secondo schemi del tutto nuovi le tradizionali "catene del valore".

Lo studio descrive e analizza le indicazioni e le proposte sulla tassazione dell'economia digitale elaborate sia da parte dell'Ocse/G20 nell'ambito del progetto Beps, sia dalla Commissione europea con le proposte di direttiva del 21 marzo 2018, che da un lato introducono il concetto di «Presenza digitale significativa» quale nesso di imponibilità del reddito prodotto in un determinato Paese (proposta di direttiva Com (2018) 147 final) e, dall'altro, prevedono l'introduzione di una web tax sui ricavi di alcuni servizi digitali da pagare nel Paese in cui detti servizi vengono fruiti (proposta di direttiva Com(2018) 148 final).

Nel documento si eviden-

zia che entrambe le proposte comunitarie partono dal presupposto secondo cui il valore generato dai servizi digitali è per la maggior parte generato dagli utenti, cioè da coloro (consumatori finali o imprese) che partecipano ad una attività digitale e ciò anche a prescindere dal fatto che essi paghino, o meno, un corrispettivo per accedere all'interfaccia digitale.

Il legislatore italiano, come avvenuto in altri Paesi, ha anticipato alcuni interventi riguardanti la fiscalità dell'economia digitale, attraverso una più estesa definizione di stabile organizzazione e mediante l'introduzione di una imposta su taluni servizi digitali (non ancora efficace mancando le norme attuative). In merito, lo studio sottolinea che tali interventi, ragionevolmente, richiederanno una revisione o quanto meno alcuni rilevanti aggiustamenti una volta che le disposizioni internazionali, e in particolare quelle comunitarie, saranno state definitivamente introdotte. Inoltre, si richiamano documenti di prassi, non pubblicati, mediante i quali sono state fornite istruzioni sugli adempimenti reddituali e dichiarativi riservati ai possessori e ai cedenti di criptovalute (bitcoin, ethereum eccetera).

In tale contesto, due sono le sfide individuate nello studio di Consiglio nazionale e Fondazione nazionale commercialisti:

- 1 "inseguire" la fenomenologia economica del mercato cercando di definire un sistema di tassazione che riesca ad essere, oltre che equo, idoneo a riflettere la natura delle nuove operazioni e i flussi di reddito e ricchezza;
- 2 "accettare di trasferire" a una sede internazionale, non solo europea, la definizione delle modalità di tassazione dell'economia digitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

